

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

INDICE

1. PREMESSA E OBIETTIVI	3
1.1 LA SOSTENIBILITÀ PER CDP	3
1.2 FINALITÀ	3
1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. PRINCIPI E CRITERI GENERALI	4
2.1 ETICA	4
2.2 LAVORO	4
2.3 QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	5
2.4 SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE	6
3. DIFFUSIONE DEL CODICE	6

1. PREMESSA E OBIETTIVI

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito “Codice”) si applica agli Operatori Economici qualificati sul Portale Acquisiti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito anche CDP) che stipuleranno un contratto per la fornitura di beni, servizi o lavori a quest’ultima.

1.1 La sostenibilità per CDP

CDP riconosce nel valore della sostenibilità una guida per la definizione delle proprie scelte strategiche e per l’indirizzo della propria operatività e si impegna affinché tutte le società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, integrino nel proprio modello di business e operativo i principi ambientali, sociali e di governance, al fine di creare valore nel lungo periodo per la società nel suo complesso e per la comunità sociale all’interno della quale opera.

L’Assemblea degli azionisti del 27 maggio 2021 ha introdotto, nello Statuto di CDP, il principio di “sviluppo sostenibile” secondo cui CDP, nell’esercizio delle sue attività, persegue la promozione della sostenibilità economica, sociale e ambientale nel lungo termine tenendo conto degli interessi dei suoi azionisti e degli stakeholder rilevanti, al fine di realizzare quel processo di ricerca di un equilibrio dinamico tra crescita economica, equità sociale e qualità ambientale, per rispondere alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie.

In tale ottica, CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, è costantemente impegnata, con una prospettiva di lungo periodo, nel promuovere iniziative capaci di dare impulso a una giusta transizione verso un modello di sviluppo più inclusivo, resiliente e sostenibile, al fine di creare externalità positive dal punto di vista sociale e minimizzare gli impatti ambientali, anche grazie a un dialogo strutturato e trasparente con i propri stakeholder.

Nell’ambito delle proprie attività di approvvigionamento di beni e servizi, CDP pone specifica attenzione ai temi collegati alla lotta alla prevenzione dei reati, tra cui la corruzione, alla qualità dei materiali e alla tempestività dei servizi resi, al rispetto dei diritti umani, alla tutela dell’ambiente e all’applicazione di condizioni contrattuali eque ed economicamente sostenibili.

CDP riconosce l’importanza di garantire un ciclo di approvvigionamento trasparente e di considerare gli impatti sociali e ambientali a tutela dei propri stakeholder e si impegna a selezionare i fornitori (di seguito “Fornitori” o anche al singolare “Fornitore”) e gestire i rapporti con i medesimi secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali, nel pieno rispetto dei vincoli normativi sia esterni che interni.

Tenuto conto di quanto predetto, CDP adotta il presente Codice di Condotta dei Fornitori, la cui accettazione è obbligatoria per gli stessi, al fine di poter intrattenere rapporti con la stessa.

1.2 Finalità

CDP, attraverso il presente Codice di Condotta, si propone di coinvolgere i propri Fornitori nella promozione di un ciclo di approvvigionamento sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Il Codice descrive i requisiti e le aspettative rispetto ai quali i Fornitori sono tenuti a conformarsi in un’ottica di miglioramento continuo delle proprie prestazioni e si applica unitamente alla normativa vigente sia esterna che interna inclusi i principi riportati nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di CDP e nel Codice Etico di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e delle Società soggette a direzione e coordinamento (“Codice Etico”).

1.3 Campo di applicazione

La rigorosa applicazione dei più elevati principi d’integrità, correttezza, affidabilità e sostenibilità sono alla base della capacità di CDP di creare valore condiviso e stabilire solide relazioni di fiducia con i propri stakeholder.

La reputazione aziendale è il frutto dell'applicazione costante dei predetti principi nel business e nei processi operativi. Per tale ragione chiediamo che i Fornitori condividano i principi definiti all'interno del presente documento, collaborando per individuare le migliori soluzioni in ciascuna fase delle gare di approvvigionamento.

Il presente Codice si applica a qualsiasi soggetto, entità, società, partner e altro ente fornitore di attività, beni o servizi a favore di CDP, senza limitazioni alle forniture relative a tutte le classi merceologiche. Inoltre, ogni Fornitore è responsabile di assicurare che i propri dipendenti e qualsiasi parte subfornitrice siano informati riguardo i principi riportati nel presente Codice e che ne rispettino, a loro volta, l'applicazione. CDP si aspetta, altresì, che i Fornitori facciano propri i principi riportati nel presente Codice, applicandoli lungo tutta la loro catena di approvvigionamento.

Il Codice dovrà essere condiviso e accettato da tutti i soggetti coinvolti, in concomitanza alla sottoscrizione di nuovi contratti o all'aggiornamento di quelli già in essere.

CDP si riserva la facoltà contrattuale di effettuare, anche con il supporto di Enti terzi, verifiche ispettive presso i propri fornitori finalizzate al monitoraggio dell'implementazione del Codice stesso.

2. PRINCIPI E CRITERI GENERALI

2.1 Etica

Integrità

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività nel rispetto dei principi etici e d'integrità generalmente riconosciuti per il proprio ambito di operatività e di avvalersi di sistemi organizzativi coerenti ai principi delineati dal Codice Etico adottato da CDP, allo scopo di mantenere con CDP relazioni durature, oneste e trasparenti.

Concorrenza leale

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività d'impresa rispettando le regole di una concorrenza corretta e leale in conformità alla normativa di riferimento.

Segnalazione di sospette irregolarità

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi e strumenti idonei, anche informatici, per segnalare eventuali sospette irregolarità o attività o comportamenti potenzialmente illeciti e/o illegali sul luogo di lavoro. Ogni segnalazione di tale tipo deve essere considerata strettamente riservata e trattata come tale dal Fornitore, che si impegna, altresì, a tutelare i dipendenti segnalanti da ogni forma di ritorsione.

2.2 Lavoro

Lavoro irregolare e lavoro minorile

Il Fornitore è tenuto ad assicurare il massimo rispetto delle persone e a conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro, astenendosi da qualsiasi forma di lavoro irregolare, sia esso forzato o minorile, in linea con la Convenzione ILO n° 138 sull'età minima e con la Convenzione ILO n° 182 sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

Libertà dei lavoratori – Libertà di associazione - Contrattazione collettiva

Il Fornitore è tenuto a garantire ai propri dipendenti il diritto alla libertà di associazione e l'applicazione della contrattazione collettiva del settore di riferimento, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Il Fornitore è, altresì, tenuto a non fare ricorso a manodopera forzata, vincolata o costretta in qualunque modo o forma.

Condizioni lavorative

Il Fornitore è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, nel rispetto della normativa di settore vigente inerente, tra l'altro, a ore lavorate (o a orario di lavoro), lavoro straordinario,

retribuzione e contributi previdenziali, permessi, ferie e malattia. Il Fornitore è tenuto, inoltre, a fornire opportunità di formazione ai propri dipendenti e a garantire un ambiente lavorativo conforme ai requisiti d'igiene e sicurezza imposti dalla normativa vigente.

Diversità e pari opportunità

L'equo trattamento di tutti i dipendenti deve rappresentare uno dei principi fondamentali della politica e delle decisioni aziendali del Fornitore. Il Fornitore è tenuto quindi a promuoverlo, assicurandosi che nel luogo di lavoro non si attui alcuna forma di discriminazione in relazione a: stato civile, genere, identità e affermazione di genere, orientamento affettivo-sessuale, stato di salute, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, etnia, cultura, nazionalità, età e disabilità o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile, in linea con la Convenzione ILO n° 111 sulla discriminazione. Il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che i propri dipendenti non siano soggetti ad alcun tipo di molestie, favorendo un ambiente di lavoro inclusivo improntato all'integrazione e al sostegno.

2.3 Qualità, salute, sicurezza e ambiente

Qualità

Il Fornitore è tenuto a rispettare le norme standard e i requisiti di qualità e sicurezza richieste dalla normativa di riferimento applicabile, nonché a rispettare gli standard qualitativi pattuiti in sede contrattuale al fine di fornire prodotti e servizi in grado di soddisfare adeguatamente le richieste e le necessità della Società, anche attraverso l'adozione e l'implementazione di un sistema di gestione per la Qualità conforme con lo standard internazionale ISO 9001:2015 (o similari). Inoltre, il Fornitore si impegna nel ridurre al minimo le non conformità e i conseguenti potenziali reclami derivanti dalle attività dirette e dei suoi Fornitori e a promuovere iniziative che contribuiscano al miglioramento continuo dei processi produttivi e delle performance di qualità.

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Fornitore si impegna a proteggere i dipendenti e i collaboratori dai rischi sul luogo di lavoro. Il Fornitore è quindi tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori e mitigare i rischi a cui essi sono esposti sul luogo di lavoro. Il Fornitore, inoltre, è tenuto a effettuare la formazione e fornire le informazioni necessarie affinché i dipendenti e i collaboratori siano consapevoli riguardo i rischi connessi alla loro attività lavorativa. Il Fornitore è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad assicurare controlli appropriati, procedure di sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e misure tecniche di protezione necessarie per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Il Fornitore è tenuto a gestire i rischi e le emergenze connesse alla propria attività d'impresa favorendo l'implementazione di sistemi d'individuazione, pratiche di prevenzione e gestione, procedure di risposta e adeguata formazione e informazione, al fine di limitare l'esposizione dei propri dipendenti e collaboratori a eventuali rischi.

Uso efficiente e conservazione delle risorse

Il Fornitore è tenuto a utilizzare in modo responsabile ed efficiente tutte le risorse coinvolte nel ciclo produttivo, ad avvalersi di fonti sostenibili di approvvigionamento e, laddove possibile, a utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili.

L'impatto negativo sull'ambiente e il clima deve essere ridotto o eliminato alla fonte oppure con pratiche quali la modifica dei processi di produzione e di manutenzione, nonché la sostituzione, la conservazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali.

Rifiuti ed emissioni

Tutte le attività che hanno potenziali effetti nocivi sulla salute delle persone e/o dell'ambiente devono essere adeguatamente gestite, misurate, controllate e trattate prima del rilascio di una qualsiasi sostanza nell'ambiente. Il For-

nitore è tenuto, quindi, a monitorare e controllare gli impatti prodotti dalla propria attività d'impresa sul territorio per la gestione dei rifiuti, garantendone ove possibile il riciclo, recupero e /o riutilizzo o lo smaltimento in siti idonei. Il Fornitore è tenuto altresì a predisporre sistemi per prevenire o ridurre le emissioni di gas a effetto serra e gli scarichi di agenti inquinanti (nell'aria e nelle acque marine, superficiali e sotterranee) al fine di limitare l'impatto ambientale della propria attività d'impresa.

2.4 Sistemi di gestione aziendale

Requisiti legali e di altro tipo

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e normative internazionali/comunitarie/nazionali, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore e gli standard generalmente riconosciuti relativi, in particolare, ai principi descritti nel presente Codice.

Documentazione

Il Fornitore è tenuto a predisporre e tenere aggiornata la documentazione adeguata per dimostrare l'attuazione dei principi e valori espressi nel presente Codice di Condotta e a mettere tale documentazione a disposizione di CDP in caso di richiesta.

Formazione e competenza

Il Fornitore è tenuto a mettere in atto misure formative idonee per fornire ai propri manager, dipendenti e collaboratori un adeguato livello di conoscenza e comprensione del contenuto del presente Codice di Condotta, delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché degli standard generalmente riconosciuti.

Miglioramento continuo

Il Fornitore è tenuto a migliorare continuamente la propria prestazione nel rispetto dei principi del Codice di Condotta, mettendo in atto tutte le misure appropriate a tal fine.

3. DIFFUSIONE DEL CODICE

CDP promuove l'adozione del presente atto da parte di tutte le società soggette a Direzione e Coordinamento ai sensi degli art. 2497 e seguenti del Codice Civile, le quali adatteranno in autonomia il presente documento con delibera dei propri organi amministrativi, garantendo la tempestiva adozione dello stesso da parte delle rispettive società controllate. Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è soggetto a revisione periodica qualora le normative nazionali e internazionali, cui si fa riferimento, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali o comunque ove ve ne sia la necessità.